



CITTÀ DI GALATINA

PROVINCIA DI LECCE



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 305 del 28/11/2019

ASSEGNAZIONE DI BENI IMMOBILI COMUNALI IN FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI, SENZA FINE DI LUCRO, ISCRITTE NELL'ALBO COMUNALE, CHE SVOLGONO UNA FUNZIONE SOCIALE, CULTURALE, RICREATIVA E SOLIDARISTICA DI PARTICOLARE RILEVANZA ED UTILITÀ PER LA COLLETTIVITÀ CITTADINA, A FRONTE DELLA PRESENTAZIONE DI UNA PROPOSTA PROGETTUALE DI UTILIZZO DEGLI SPAZI, VOLTA A FAVORIRE LE ATTIVITÀ CULTURALI, SOCIALI ED AGGREGATIVE. ATTO DI INDIRIZZO

L'anno **duemiladiciannove** il giorno **ventotto** del mese di **novembre** alle ore **13:30** nella sala delle adunanze del Comune suddetto, previo invito, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

Nome	Ruolo	Presente	Assente
AMANTE MARCELLO PASQUALE	Sindaco	Si	
GIACCARI MARIA	Vice Sindaco	Si	
DETTU' CRISTINA	Assessore	Si	
MAURO NICOLA	Assessore		Si
PALUMBO ANTONIO	Assessore	Si	
TUNDO LOREDANA	Assessore	Si	

Totale Presenti: 5	Totale Assenti: 1
---------------------------	--------------------------

Presiede la seduta **Il Sindaco AMANTE MARCELLO PASQUALE**

Partecipa **Il Segretario Generale Dott. Fabio Bolognino**

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che l'ordinamento giuridico vigente, in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale sancito all'art. 118 della Costituzione, favorisce l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale;

Richiamati:

il comma 2 dell'art. 3 del D.lgs. 267/2000 che recita che *"il Comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo"*;

il comma 5 dell'art. 3 del D.Lgs. n. 267/2000, che dispone che *"i Comuni e le Province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e dalle loro formazioni sociali"*;

l'art. 5 dello Statuto comunale che dispone che il *"Comune, nel perseguire lo sviluppo civile, economico e sociale della Comunità Galatinese e, ispirandosi ai valori e agli obiettivi della Costituzione, ricerca la cooperazione e la collaborazione con altri soggetti pubblici e privati"*;

Richiamato, altresì, il vigente Regolamento comunale in materia di assegnazione di benefici, sovvenzioni e contributi economici in favore di Associazioni, Enti, Comitati" approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 32 del 20/4/2007 e, in particolare:

l'art. 3 *"Tipologie degli interventi"* che prevede, tra l'altro, che per benefici economici *"si intende la fruizione gratuita di prestazioni, servizi o beni mobili del Comune; la fruizione temporanea di beni immobili dell'Ente (demanziali, patrimoniali, disponibili ed indisponibili) a condizioni di gratuità o di vantaggio"*;

gli artt. 4, 5, 6, 7, 8 e 9 del surriferito Regolamento, che prevedono, rispettivamente, che i contributi e benefici in argomento *possono essere concessi per iniziative volte alla promozione di attività nel settore dell'educazione e della formazione, dello sport e tempo libero, della diffusione della conoscenza della cultura, nel settore sociale, turistico ed in quello ambientale;*

l'art. 11 *"Soggetti richiedenti"* che stabilisce che i soggetti legittimati al beneficio in argomento, sono, tra gli altri, *"Enti, Istituzioni, comitati o qualsiasi altro organismo pubblico che abbiano finalità culturali, educative, sociali, ricreative o sportive che esercitano, per Statuto, la loro attività in ambito che coincide con quello del Comune o per la realizzazione di finalità ritenute rilevanti, tutelate e perseguite dall'Ente locale"*;

l'art. 12 *"Ambito di intervento"*, nella parte in cui prevede che sono ammissibili, tra l'altro, le domande di concessione di benefici per singole manifestazioni e progetti, finalizzati agli obiettivi del presente Regolamento, che si svolgano sul territorio comunale;

l'art. 14 *"Procedure di accesso per manifestazioni o progetti"* che prevede, tra l'altro, che *"la concessione del beneficio è deliberata dalla Giunta Comunale"*;

l'art. 16 *"Criteri"* che stabilisce i criteri di cui tener conto per la concessione dei benefici;

l'art. 22 "Altri benefici" che prevede la possibilità di concedere gratuitamente l'uso di strutture, spazi e beni immobili per manifestazioni ed iniziative specifiche;

Richiamato, altresì, l'art. 12 della Legge 241/1990 e ss.mm.ii., che sotto la rubrica "Provvedimenti attributivi di vantaggi economici" stabilisce la "concessione di sovvenzioni, contributi ed ausili e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone o enti pubblici e privati sono subordinate alla pubblicazione da parte dell'amministrazione procedente dei criteri e delle modalità cui le stesse devono attenersi ..."

Atteso:

che sono pervenute, all'attenzione di questo Ente, diverse istanze da parte di Associazioni locali che richiedono l'utilizzo di immobili comunali per la realizzazione di specifici progetti in ambito culturale, sociale, turistico, scientifico, musicale, indirizzati alla collettività;

che l'Amministrazione comunale è proprietaria, tra gli altri, di alcuni beni immobili attualmente non utilizzati, come di seguito indicati:

- Porzione del Centro Polivalente, sito in Galatina alla Via Don Bosco;
- Museo dell'Arte Contadina, sito nella frazione di Santa Barbara;
- Porzione di Palazzo Gorgoni, sito in Galatina alla Via Umberto I;
- Porzione sede delegazione municipale, sita nella frazione di Collemeto;

Considerato:

che, in ossequio al principio di sussidiarietà orizzontale, sancito nell'art. 118 della Costituzione, questa Amministrazione ha attuato, sin dall'inizio, una politica strategica fondata su una logica di partecipazione e condivisione con tutti gli attori locali ed i soggetti portatori di interesse, orientata alla promozione dello sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio comunale e, in generale, alla crescita dell'attrattività dello stesso, al fine di generare favorevoli ricadute per l'intera comunità;

che, nell'ambito delle iniziative poste in essere per le suddette finalità, è intendimento dell'Amministrazione continuare a valorizzare e promuovere lo sviluppo e l'attività delle libere forme associative di cittadini ed utenti, prevedendo, tra le altre, la possibilità di assegnare i predetti immobili di proprietà comunale, in favore di Associazioni senza fine di lucro, operanti sul territorio ed iscritte nell'Albo comunale delle Associazioni, che perseguono finalità di carattere sociale, civile, culturale, assistenziale, sportivo e ricreativo, a seguito della positiva valutazione di una proposta progettuale di gestione degli spazi concessi, che risulti rilevante in termini sociali e di aggregazione e coerente con le priorità strategiche di questo Ente;

Atteso che la normativa vigente in materia di utilizzazione o destinazione di beni immobili appartenenti agli enti pubblici, mira, in generale, all'incremento del valore economico degli stessi, onde trarne la loro maggiore redditività a favore del potenziamento delle entrate di natura non tributaria;

Richiamato il prevalente orientamento della giurisprudenza contabile (tra le altre, Corte dei Conti, sezione regionale di Controllo per il Molise, Deliberazione n. 1/2015/PAR e Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Sardegna, sentenza

n. 234/2013) secondo la quale il principio generale di redditività del bene pubblico può essere mitigato o escluso ove venga perseguito un interesse pubblico equivalente o addirittura superiore rispetto a quello che viene perseguito mediante lo sfruttamento economico dei beni;

Richiamati, altresì:

la Deliberazione n. 87/2014/PAR, resa dalla Corte dei Conti – Sez. Controllo Lazio, che si è espressa favorevolmente in relazione alla possibilità che un immobile di proprietà comunale possa venire utilizzato a titolo gratuito per finalità di interesse pubblico, a vantaggio e a beneficio della collettività amministrata;

la deliberazione n. 716/2012/PAR della Sezione regionale di Controllo per il Veneto, che precisa che la deroga al principio generale di redditività del bene pubblico può essere giustificata solo “dall’assenza dello scopo di lucro delle attività concretamente svolta dal soggetto destinatario di tali beni”;

il precitato Regolamento comunale in materia di assegnazione di benefici, sovvenzioni e contributi economici in favore di Associazioni, Enti, Comitati” e, segnatamente, l’art. 3 nella parte in cui dispone che per benefici economici “si intende..... la fruizione temporanea di beni immobili dell’Ente (demaniali, patrimoniali, disponibili ed indisponibili) a condizioni di gratuità o di vantaggio, fatte salve le prescrizioni contenute nei singoli regolamenti disciplinanti la concessione a terzi di beni comunali.;

Considerato:

che è intenzione di questa Amministrazione prevedere l’assegnazione in utilizzo dei beni comunali innanzi indicati, in favore di Associazioni senza fine di lucro che, per Statuto, svolgono la propria attività in settori connotati da una spiccata utilità sociale in quanto concorrono allo sviluppo della socialità e della Cultura nella sua accezione più estesa;

che i beni in argomento sono stati precedentemente sedi di uffici comunali e che, attualmente non sono utilizzati, né è prevista una utilizzazione a fini istituzionali degli stessi, anche in ragione dell’attuale piano di riordino degli Uffici e delle sedi comunali;

che si prevede concedere in utilizzo gratuito le suddette strutture soltanto nell’ipotesi di valutazione positiva, da parte dell’Amministrazione, della proposta progettuale di gestione dei beni, presentata dalla predette Associazioni, in quanto rilevante per la collettività ed efficacemente orientata alla soddisfazione dell’interesse pubblico superiore;

che, in ogni caso, l’assegnazione in argomento non comporta alcun onere per l’Ente, ed anzi, attraverso la previsione di far assumere all’assegnatario gli obblighi di gestione, manutenzione e custodia, le relative spese, nonché le utenze ed i consumi, è possibile conseguire un evidente risparmio di spesa;

Ritenuto, pertanto, di formulare indirizzi per l’assegnazione degli immobili innanzi indicati in favore delle predette Associazioni, a fronte della positiva valutazione di un progetto di gestione degli spazi in argomento orientato ad assicurare la utilizzazione degli stessi in modo ottimale e funzionale all’effettivo perseguimento degli interessi collettivi, nei seguenti termini essenziali:

- individuare i potenziali assegnatari dei suddetti immobili in ossequio ai principi di trasparenza, parità di trattamento e non discriminazione e, dunque, mediante procedura ad evidenza pubblica che preveda la pubblicazione di un Avviso volto ad acquisire manifestazioni di interesse da parte delle Associazioni, interessate alla presentazione di un progetto di gestione dei beni pubblici messi a disposizione, che preveda delle attività rivolte all'intera cittadinanza;
- stabilire che all'Avviso in argomento possono partecipare soltanto le Associazioni, apolitiche, senza fine di lucro, iscritte all'Albo Comunale delle Associazioni e che operano nei seguenti settori di attività: tutela del diritto alla salute ed alla sicurezza sociale, promozione delle forme di aiuto e di integrazione per situazioni di emarginazione e disagio sociale, a tutela dei portatori di handicap o, comunque, di soggetti diversamente abili; cura o promozione delle politiche familiari; tutela e valorizzazione dell'ambiente, del paesaggio naturale ed urbano, di specifiche realtà locali; promozione ed organizzazione di iniziative culturali, attività di conservazione, fruizione e valorizzazione di beni e del patrimonio culturale, materiale ed immateriale; promozione e produzione di attività teatrali, artistiche, musicali e cinematografiche ed attività sociali, educative, formative; ricerca scientifica, promozione della pratica sportiva e altre attività ludico ricreative; promozione e coordinamento delle iniziative in ambito giovanile; promozione di altre attività di volontariato; promozione di altre iniziative di interesse pubblico (a titolo di esempio, tutela dei consumatori, inquilini, lavoratori dipendenti, autonomi o esercenti attività artigianali, industriali, professionali ed agricole);
- stabilire che l'assegnazione può essere disposta soltanto a valle della positiva valutazione, da parte della Amministrazione, della proposta progettuale presentata dalle suddette Associazioni a valere sull'Avviso in argomento, in quanto significativamente orientata al perseguimento degli interessi della collettività e di finalità coerenti con gli obiettivi programmatici dell'Amministrazione, come innanzi esplicitati;
- precisare che i beni immobili e le porzioni di immobili comunali concedibili in utilizzo al predetto scopo, suscettibili di possibili future integrazioni sulla base delle segnalazioni del Servizio Patrimonio dell'Ente, possono essere utilizzati dalle surriferite Associazioni come sede sociale per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività istituzionalmente previste dai relativi statuti, nonché per lo svolgimento di iniziative connesse alle prime, purché di interesse per la collettività;
- dare atto che l'utilizzo dei suddetti beni comunali in favore delle Associazioni che svolgono una funzione sociale, culturale, ricreativa e solidaristica di particolare rilevanza ed utilità per la collettività cittadina, può essere concesso a titolo gratuito, in ragione dell'utilità sociale del progetto di gestione dei suddetti spazi dalle stesse presentato, se ed in quanto efficacemente finalizzato al perseguimento dell'interesse pubblico, purché lo stesso sia verificato in concreto, avuto riguardo, tra l'altro, alle specifiche modalità con le quali viene svolta l'attività che coinvolge l'utilizzo del bene pubblico messo a disposizione;

- dare atto, infine, che la concessione in utilizzo dei suddetti immobili non comporta oneri a carico dell'Ente e prevede che il concessionario assuma i relativi obblighi di custodia, gestione e manutenzione e tutte le corrispondenti spese, incluse quelle accessorie afferenti l'immobile, nonché le utenze ed i consumi da attivare e da corrispondere direttamente ai soggetti erogatori (ovvero con l'impegno del concessionario di rimborsare all'Amministrazione la spesa sostenuta per il richiamato titolo, ove non risultasse possibile procedere alla suddetta attivazione), nonché tutti gli oneri tributari, fiscali amministrativi previsti dalle disposizioni normative e regolamentari in materia alle quali si rinvia;

Visti:

il D.Lgs. n. 267/2000;

lo Statuto Comunale;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 e del vigente Regolamento Comunale sul sistema dei controlli interni, attestante la legittimità dell'atto, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, sotto il profilo del rispetto della normativa di riferimento, delle regole di procedura, dei principi di carattere generale dell'ordinamento, nonché di buona amministrazione;

Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile, espresso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 e del vigente Regolamento Comunale sul sistema dei controlli interni;

Con votazione favorevole ed unanime resa nei modi di legge;

DELIBERA

- 1) per i motivi indicati in premessa e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti, di disporre che gli immobili in premessa indicati possano essere assegnati in utilizzo gratuito alle Associazioni senza fine di lucro operanti sul territorio, iscritte all'Albo Comunale delle Associazioni;
- 2) di formulare indirizzi per l'assegnazione degli immobili innanzi indicati in favore delle predette Associazioni, a fronte della positiva valutazione di un progetto di gestione degli spazi in argomento orientato ad assicurare la utilizzazione degli stessi in modo ottimale e funzionale all'effettivo perseguimento degli interessi collettivi, nei seguenti termini essenziali:
 - individuare i potenziali assegnatari dei suddetti immobili in ossequio ai principi di trasparenza, parità di trattamento e non discriminazione e, dunque, mediante procedura ad evidenza pubblica che preveda la pubblicazione di un Avviso volto ad acquisire manifestazioni di interesse da parte delle Associazioni, interessate alla presentazione di un progetto di gestione dei beni pubblici messi a disposizione, che preveda delle attività rivolte all'intera cittadinanza;
 - stabilire che all'Avviso in argomento possono partecipare soltanto le Associazioni, apolitiche, senza fine di lucro, iscritte all'Albo Comunale delle Associazioni e che operano nei seguenti settori di attività: tutela del diritto alla salute ed alla sicurezza sociale, promozione delle forme di aiuto e di

integrazione per situazioni di emarginazione e disagio sociale, a tutela dei portatori di handicap o, comunque, di soggetti diversamente abili; cura o promozione delle politiche familiari; tutela e valorizzazione dell'ambiente, del paesaggio naturale ed urbano, di specifiche realtà locali; promozione ed organizzazione di iniziative culturali, attività di conservazione, fruizione e valorizzazione di beni e del patrimonio culturale, materiale ed immateriale; promozione e produzione di attività teatrali, artistiche, musicali e cinematografiche ed attività sociali, educative, formative; ricerca scientifica, promozione della pratica sportiva e altre attività ludico ricreative; promozione e coordinamento delle iniziative in ambito giovanile; promozione di altre attività di volontariato; promozione di altre iniziative di interesse pubblico (a titolo di esempio, tutela dei consumatori, inquilini, lavoratori dipendenti, autonomi o esercenti attività artigianali, industriali, professionali ed agricole);

- stabilire che l'assegnazione può essere disposta soltanto a valle della positiva valutazione, da parte della Amministrazione, della proposta progettuale presentata dalle suddette Associazioni a valere sull'Avviso in argomento, in quanto significativamente orientata al perseguimento degli interessi della collettività e di finalità coerenti con gli obiettivi programmatici dell'Amministrazione, come innanzi esplicitati;
- precisare che i beni immobili e le porzioni di immobili comunali concedibili in utilizzo al predetto scopo, suscettibili di possibili future integrazioni sulla base delle segnalazioni del Servizio Patrimonio dell'Ente, possono essere utilizzati dalle surriferite Associazioni come sede sociale per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività istituzionalmente previste dai relativi statuti, nonché per lo svolgimento di iniziative connesse alle prime, purché di interesse per la collettività;
- dare atto che l'utilizzo dei suddetti beni comunali in favore delle Associazioni che svolgono una funzione sociale, culturale, ricreativa e solidaristica di particolare rilevanza ed utilità per la collettività cittadina, può essere concesso a titolo gratuito, in ragione dell'utilità sociale del progetto di gestione dei suddetti spazi dalle stesse presentato, se ed in quanto efficacemente finalizzato al perseguimento dell'interesse pubblico, purché lo stesso sia verificato in concreto, avuto riguardo, tra l'altro, alle specifiche modalità con le quali viene svolta l'attività che coinvolge l'utilizzo del bene pubblico messo a disposizione;
- dare atto, infine, che la concessione in utilizzo dei suddetti immobili non comporta oneri a carico dell'Ente e prevede che il concessionario assuma i relativi obblighi di custodia, gestione e manutenzione e tutte le corrispondenti spese, incluse quelle accessorie afferenti l'immobile, nonché le utenze ed i consumi da attivare e da corrispondere direttamente ai soggetti erogatori (ovvero con l'impegno del concessionario di rimborsare all'Amministrazione la spesa sostenuta per il richiamato titolo, ove non risultasse possibile procedere alla suddetta attivazione), nonché tutti gli oneri tributari, fiscali amministrativi previsti dalle disposizioni normative e regolamentari in materia alle quali si rinvia;

3) di demandare al Servizio Patrimonio gli adempimenti connessi all'adozione del presente atto.

Successivamente,

LA GIUNTA

con separata ed unanime votazione, resa nei modi di legge

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere.



CITTÀ DI GALATINA

PROVINCIA DI LECCE



Direzione Territorio e Qualità Urbana Servizio Patrimonio

OGGETTO: ASSEGNAZIONE DI BENI IMMOBILI COMUNALI IN FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI, SENZA FINE DI LUCRO, ISCRITTE NELL'ALBO COMUNALE, CHE SVOLGONO UNA FUNZIONE SOCIALE, CULTURALE, RICREATIVA E SOLIDARISTICA DI PARTICOLARE RILEVANZA ED UTILITÀ PER LA COLLETTIVITÀ CITTADINA, A FRONTE DELLA PRESENTAZIONE DI UNA PROPOSTA PROGETTUALE DI UTILIZZO DEGLI SPAZI, VOLTA A FAVORIRE LE ATTIVITÀ CULTURALI, SOCIALI ED AGGREGATIVE. ATTO DI INDIRIZZO

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA, AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D. LGS. N. 267/2000 E DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE SUL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

Descrizione

Vista la Proposta di cui alla presente Deliberazione, Numero **114** del **13/11/2019**, **Direzione Territorio e Qualità Urbana Servizio Patrimonio**, si esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità tecnica e si attesta la legittimità dell'atto, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, sotto il profilo del rispetto della normativa di riferimento, delle regole di procedura, dei principi di carattere generale dell'ordinamento, nonché di buona amministrazione.

Galatina, **13/11/2019**

Il Responsabile del Servizio
f.to **Miglietta Nicola**



CITTÀ DI GALATINA

PROVINCIA DI LECCE



**Direzione Territorio e Qualità Urbana
Servizio Patrimonio**

OGGETTO: ASSEGNAZIONE DI BENI IMMOBILI COMUNALI IN FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI, SENZA FINE DI LUCRO, ISCRITTE NELL'ALBO COMUNALE, CHE SVOLGONO UNA FUNZIONE SOCIALE, CULTURALE, RICREATIVA E SOLIDARISTICA DI PARTICOLARE RILEVANZA ED UTILITÀ PER LA COLLETTIVITÀ CITTADINA, A FRONTE DELLA PRESENTAZIONE DI UNA PROPOSTA PROGETTUALE DI UTILIZZO DEGLI SPAZI, VOLTA A FAVORIRE LE ATTIVITÀ CULTURALI, SOCIALI ED AGGREGATIVE. ATTO DI INDIRIZZO

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE, AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D. LGS. N. 267/2000 E DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE SUL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

Descrizione

Vista la Proposta di cui alla presente Deliberazione, Numero **114** del **13/11/2019**, **Direzione Territorio e Qualità Urbana Servizio Patrimonio**, **ATTESTA** la regolarità contabile dell'atto, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e del vigente Regolamento Comunale sul Sistema dei Controlli Interni.

Galatina, **13/11/2019**

Il Responsabile del Servizio
f.to **PATERA ANTONIO**

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto.

**Il Segretario Generale
(Dott. Fabio Bolognino)**

**Il Sindaco
(AMANTE MARCELLO PASQUALE)**

ESECUTIVITÀ DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:

- **Dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134, c. 4 D.Lgs. n° 267/2000)**

Galatina, lì

**Il Segretario Generale
(Dott. Fabio Bolognino)**

